

Armonizzazione contabile

Servizio di assistenza ai Comuni

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

webinar

26 marzo 2015

Domande - Investimenti

il nostro Ente entra in armonizzazione quest'anno e vorremmo un chiarimento su come ci dobbiamo comportare nel seguente caso: nell'anno 2010 nel bilancio di previsione era stata stanziata una entrata pari a € 435.000,00 (introito a seguito di vendita farmacia comunale) che finanziava una spesa pari sempre a € 435.000,00 per la costruzione di una palestra comunale. L'entrata è stata incassata nell'anno 2010, ma l'opera per vari motivi, tra cui il cambio di amministrazione, non si è ancora realizzata. Nell'anno 2015 si è deciso di attivare questa costruzione e alla data odierna però abbiamo solo un progetto esecutivo. Per l'appalto siamo in attesa di definizioni in corso con la Parrocchia e Curia Arcivescovile cointeressate.

Visto l'obbligo del riaccertamento straordinario dei residui è possibile mantenere lo stanziamento per l'opera a residuo?

Oppure va cancellato lo stanziamento a residuo e di conseguenza vincolato nell'avanzo di amministrazione? Ovviamente con il patto di stabilità poi non si avrà la possibilità di realizzare l'opera se si vorrà rispettarlo.

Poichè l'opera non è stata avviata il residuo va cancellato e confluirà nell'avanzo vincolato.

A prescindere dall'esercizio di imputazione, i pagamenti relativi all'opera sono rilevanti a fine patto.

Domande Investimenti

Come dobbiamo comportarci con l'impegno di spesa che veniva assunto pari al 10% dei permessi a costruire incassati da destinare ad abbattimento di barriere architettoniche in base alla legge regione Lombardia 6/89?

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata non consente più il mantenimento a residui di impegni tecnici.

Se a fronte del 10% degli incassi per permessi a costruire non sono state assunte obbligazioni giuridiche, l'impegno tecnico va cancellato per andare a formare avanzo vincolato, a meno che non ci si trovi in uno dei casi di reimputazione descritti dal punto 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Domande Investimenti

ente non sperimentatore in esercizio provvisorio. Fino all'approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario qualora sia necessario affidare lavori urgenti relativi a progetto e quadro economico approvato e aggiudicato in esercizi precedenti é possibile utilizzare il ribasso di gara e le prenotazioni del quadro in conto residui?

Se i lavori sono stati aggiudicati e quindi esiste l'obbligazione giuridica perfezionata, l'impegno deve essere oggetto di valutazione, in sede di riaccertamento straordinario, per il solo profilo dell'esigibilità, ai fini della reimputazione.

Il principio (punto 5.4) prevede che gli eventuali ribassi di asta, costituiscono **economie di bilancio** e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta **formale rideterminazione** del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.

Tutte le voci del quadro economico possono essere gestite normalmente e su di esse possono anche essere spiccati mandati, fino alla reimputazione di quanto residua in sede di riaccertamento straordinario. Al proposito, il punto 9.3 del Principio precisa:

“Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario”.

Domande - Investimenti

perizia di variante con utilizzo fondi compresi nel quadro economico di progetto: le somme risultano a residuo ai sensi dell'art. 183 co. 5 al 31.12.2014. è possibile perfezionare l'impegno a gennaio 2015 e liquidarlo a febbraio 2015, evitando così il riaccertamento straordinario del residuo passivo?

La formulazione della domanda, seppur non chiara, farebbe presupporre di trovarci nel caso di un quadro economico già approvato e in parte impegnato. In tal caso ci troveremmo nella previsione del punto 5.4 del Principio, secondo cui *«possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;»*

(segue)

Domande - Investimenti

(continua): se le somme del quadro economico possono essere utilizzate per la nuova aggiudicazione, l'impegno può essere perfezionato e, se necessario, anche pagato a residui, in quanto il punto 9.3 del Principio precisa:

“Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario”

Domande- Investimenti

Il mio comune ha in corso un mutuo per lavori di fognatura - opera del 2010 - residuo entrata e uscita di pari importo per lavori non ancora ultimati per €.30.000. Per entrata trattandosi tit. V mantengo residuo e per spese faccio riaccertamento straordinario imputando la spesa nel 2015? Non ho ancora chiara l'operazione da effettuare anche in ordine alla nuova gestione dei mutui per partita vincolata e costituzione deposito bancario. Questo si deve fare anche come nel mio caso per mutui residui anni precedenti?

Il punto 5.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria disciplina il trattamento contabile da applicare ai mutui resi immediatamente disponibili dall'istituto finanziatore, ma su un apposito conto vincolato intestato all'ente. Le relative somme *“si intendono immediatamente **esigibili** (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili.”*

Il residuo attivo, ancorché non riscosso secondo le nuove regole, va pertanto mantenuto. Le spese relative ai lavori non ancora ultimati (che si suppone supportate da obbligazione giuridica) vanno invece re-imputate secondo esigibilità.

(segue)

Domande- Investimenti

(continua): Il nuovo principio contabile prescrive inoltre di rappresentare a bilancio la **liquidità** sul conto aperto presso l'istituto finanziatore: a fronte dell'accertamento del mutuo, "l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito

Come già emerso per analoga domanda nel webinar del 17 febbraio scorso, la costituzione del deposito bancario e la contestuale riscossione del mutuo può essere effettuata in **competenza 2015**, utilizzando, per il bilancio autorizzatorio, il titolo IV dell'entrata "entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti", categoria VI "riscossione crediti" e il titolo II della Spesa, "Spesa in conto capitale" intervento 10 "concessione crediti e anticipazioni".

Domande- Investimenti

Relativamente ai residui in conto capitale il nostro ente ha solo residui attivi da trasferimenti regionali per opere pubbliche e trasferimenti per la ricostruzione a seguito del Sisma/80 e del /98.

In sede di riaccertamento, considerato che la regione effettua i trasferimenti sulla base di nostre richieste d'accredito a seguito di SAL regolarmente approvati, al 1/1/2015 questi residui attivi dovranno essere tutti eliminati e reimputati agli esercizi successivi o possiamo mantenerli come residui attivi considerato che il trasferimento ci è stato regolarmente assegnato?

Esempio nel 2014 la regione ci ha assegnato un contributo per la realizzazione di un ponte per un importo di € 1.500.000,00.

Al 31/12/2014 pur non essendoci nulla da pagare né spese tecniche né SAL, l'intera opera è stata portata a residui di stanziamento, così come pure il relativo finanziamento.

In sede di riaccertamento dei residui al 1/1/2015 bisogna eliminare sia il residuo attivo che passivo e riprevederli negli anni successivi così come previsto dal crono programma dell'opera, redatto dall'Ufficio Tecnico e comunicato alla regione in fase d'istruttoria del finanziamento, oppure

si mantiene il residuo attivo perché il finanziamento ci è stato accordato e si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato per la parte dell'opera che si andrà a realizzare negli esercizi futuri?

I trasferimenti regionali che noi erogiamo agli aventi diritto per lavori di ricostruzione a seguito dei danni del terremoto dell'/80 e del /98, ci vengono accreditati dalla regione sulla base di nostre richieste di fabbisogno annuale, la parte eccedente queste nostre richieste dev'essere eliminata dai residui attivi e riprevederla negli anni successivi o può essere mantenuta a residui?

I contributi che noi diamo ai privati possono essere conservati fra i residui passivi limitatamente a quella parte di contributi già coperta da reale trasferimento regionale, oppure deve essere conservato a residuo la sola parte di contributo per il quale al 31/12/2014 è stata presentata regolare richiesta di pagamento dell'anticipazione, o di eventuali SAL, mentre la restante parte deve essere pagata mediante l'attivazione del FPV?

(vedere risposta a domanda seguente)

Domande- Investimenti

bilancio 2014 parte capitale residui anno 2013, in entrata previsto contributo statale concesso di € 400.000,00; il contributo verrà erogato in sede di rendicontazione.

Nella parte spesa residuo passivo anno 2013 di € 400.000,00; pagata per progettista € 50.000,00; vincolato avanzo per € 50.000,00 nel caso in cui l'opera non dovesse realizzarsi e il contributo non dovesse essere concesso. Come mi devo comportare con il riaccertamento dei residui?

I contributi a rendicontazione sono disciplinati dal punto 3.6 del principio. Per tali tipi di contributi l'entrata e la spesa sono previsti nello stesso esercizio sulla base dei cronoprogrammi dei lavori. L'ente potrà gestire le poste mediante reimputazione (dell'entrata e della spesa) se rientriamo nei casi previsti al punto 5.4 a) e b), mentre nell'ipotesi in cui non si rientri in tali casi si dovrà procedere con la cancellazione dei residui e la reiscrizione nell'anno o negli anni previsti nei cronoprogrammi.

Domande- Investimenti

Un residuo passivo spesa in conto capitale per quadro economico voce imprevisti al 31 12 2014 deve essere mandato in economia se non è stato ancora approvata la contabilità finale dei lavori?

In generale la disciplina degli impegni /reimputazioni degli investimenti è prevista al punto 5.4. Le voci del quadro economico sono mantenute e reimputate nei casi a) e b). Nel momento in cui non servano più le voci residue del quadro economico vanno portate in economia.

Domande- Investimenti

Ente non sperimentatore: esercizio 2014 donazione modale per opera pubblica su più esercizi; opera solo in fase progettuale; non sono stati assunti accertamenti e impegni nel 2014. Iscrivo in bilancio di previsione 2015 totale entrata e totale spesa e poi gestione FPV sulla base del cronoprogramma. E' corretto?

Iscrivo senz'altro nel bilancio di previsione l'entrata e la spesa (posso già prevedere la spesa sulla base del cronoprogramma dei lavori). Dopo di che, alla fine del 2015, valuto l'impegno sulla base della casistica del punto 5.4, ossia posso reimputare la spesa sulla base del cronoprogramma se mi trovo nei casi a) e b). Se non ho indetto la gara o non ho voci del quadro economico giuridicamente impegnate (tranne la progettazione) non posso generare FPV ma genero avanzo vincolato.

Domande- Investimenti

Per un residuo conto capitale del 2012 finanziato da mutuo, con affidamento della sola progettazione nel 2014, è possibile in esercizio provvisorio (prima del riaccertamento dei residui) procedere all'affidamento della spesa ?

Ai sensi del principio punto 5.4 per il comparto investimenti la gara bandita consente il mantenimento dell'impegno (da reimputare in base all'esigibilità). In tal caso posso procedere all'affidamento dei lavori e nel corso del riaccertamento reimputare la spesa in base al cronoprogramma.

Domande- Investimenti

ho un residuo attivo di 50 per una opera pubblica finanziata da cofinamento regionale e fondi comunitari a fronte ho un residuo passivo di 100 cosa succede al 01.01.2015, nel caso inverso di maggiore residuo attivo rispetto al residuo passivo?

Se il Comune ha un residuo attivo minore (50) di quello passivo (100) vuol dire che ha già riscosso i fondi, si può pertanto immaginare che sia un contributo che viene versato non a rendicontazione. Il tal caso il residuo attivo va mantenuto e il residuo passivo va reimputato sulla base del cronoprogramma dei lavori, se si rientra nei casi 5.4.

Anche nel caso inverso, residuo passivo minore dell'attivo, la situazione non cambia.

La situazione cambia nel caso di trasferimenti a rendicontazione in quanto si reimputerebbe sia entrata che spesa, se siamo nel caso del punto 5.4 a) e b), si riscriverebbe sia entrata che spesa, nel nuovo bilancio, se siamo nel caso in cui l'impegno non può essere mantenuto.

Domande- Investimenti

come trattare gli espropri da definire nelle opere pubbliche, si deve reimputare?

ho un'opera finanziata da mutuo che non è ancora completata, l'ufficio tecnico deve definire gli esproprio, cosa è meglio fare sia per il residuo attivo che passivo? Tenere a residuo dato che al momento non so quando gli espropri saranno esigibili?

Se gli espropri rientrano nel quadro economico dei lavori vanno trattati come da principio punto 5.4. Nel caso in cui si tratti di espropri a se stanti valgono le normali regole sulle obbligazioni giuridicamente perfezionate/esigibilità.

Domande- Investimenti

nel caso di espropri finanziati da privati ma di competenza del comune, posso gestire l'operazione in partite di giro per il problema dei pagamenti ai fini del patto di stabilità

Se la competenza è del Comune non possono essere gestiti a partite di giro. Il principio definisce al punto 7 i servizi conto terzi e partite di giro come transazioni poste in essere in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia da parte dell'ente. L'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Domande- Investimenti

Ho in Bilancio residui passivi relativi al Fondo per edifici di culto, molto vecchi, per i quali non sono mai state effettuate richieste da parte delle due Parrocchie presenti nel Comune.

Come mi devo comportare ai fini della nuova contabilità, li posso/devo eliminare per insussistenza?

Lo faccio con il riaccertamento o posso farlo anche a consuntivo 2014?

Dal punto di vista del percorso di riaccertamento previsto dalla riforma questi residui passivi, che si suppone siano finanziati da oneri di urbanizzazione riscossi, non sono obbligazioni giuridicamente perfezionate, pertanto confluiranno nell'avanzo vincolato.

L'utilizzo di tali fondi è in genere disciplinato da leggi regionali, per cui rinvio alla disciplina/indicazioni regionali per l'eventuale eliminazione.

Nel caso in cui siano da eliminare può essere fatto già a consuntivo 2014.

Domande - Personale

ALLA LUCE DI QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO N.4/2 DEL D.LGS.118/2011 ED IN MODO PARTICOLARE AL PUNTO 5.2 IN CUI SI DICE CHE “LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE, LIQUIDATE NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCONO, SONO STANZIATE E IMPEGNATE IN TALE ESERCIZIO” - COME MI DEVO COMPORTRARE IN FASE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, IN RELAZIONE A COMPETENZE RELATIVE A STRAORDINARIO E/O PRODUTTIVITA' GIA' DETERMINATE MA ANTECEDENTI L'ANNO 2014 CHE PERO' NON HO ANCORA LIQUIDATO? POSSO CONSIDERARLE RESIDUI O DEVO COMUNQUE REIMPUTARLE ANCHE SE NON LE LIQUIDERO' NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCONO? -(PER LA PRODUTTIVITA' NON SI TRATTA DI ECONOMIE EX ART ART.17, COMMA 5, DEL CCNL DEL 1/4/1999) .

Il quesito non esplicita se relativamente ai residui antecedenti al 2014 si tratti di somme **esigibili**, nel senso che i relativi contratti collettivi sono già stati stipulati e i conteggi relativi ormai definiti, ossia non esista alcun impedimento alla immediata liquidazione delle somme (nel qual caso ci si chiede come mai si trovino ancora a residui...). In tal caso le componenti salariali potrebbero ben essere oggetto di pagamento prima del riaccertamento e non essere oggetto dello stesso.

In tutti gli altri casi, si richiama la risposta ad analogo quesito nel webinar dell'11 febbraio sulla competenza finanziaria potenziata:

«le somme in parola dovranno essere re-imputate al 2015, confluendo in avanzo vincolato, sempre che sia stata adottata la delibera di costituzione del fondo per il salario accessorio. La re-imputazione riguarda, nel caso in specie, anche le annualità 2012 e 2013.»

Domande - Personale

Se a marzo 2015 paghiamo il salario accessorio di un contratto decentrato sottoscritto nel 2014, tali somme rientrano nel riaccertamento straordinario dei residui?

Stralcio del principio punto 5.2. Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

- 1) gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono.....
- 2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che **il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.**

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il valore del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

- 3) **Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2),** che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, **provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.**

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Domande - Personale

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a) La spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;
- c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

Domande - Varie

Considerato che con la nuova contabilità l'indennità di fine mandato del Sindaco per gli anni 2012/2014 che fino ad ora è stata portata a residui, trova allocazione tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, sono a chiedere quale influenza avrà la destinazione della quota accantonata sul bilancio 2015 ai fini del patto di stabilità.

Il calcolo del patto di stabilità per la parte corrente è influenzato negativamente dall'applicazione di avanzo (avanzo entrata non utile ai fini patto e uscita invece conteggiata ai fini patto)

Il mio Ente si trova a dover sottoscrivere a breve il contratto per la produttività 2012 e 2013. Se tali importi vengono cancellati ed andranno a formare avanzo vincolato la sua reimputazione che effetto avrà ai fini del patto di stabilità?

Come riportato al punto precedente l'utilizzo di avanzo di amministrazione peggiora il risultato ai fini patto. In particolare, per il fondo produttività bisogna distinguere se il fondo non è stato costituito (concorre alla formazione di avanzo libero) se è stato costituito (avanzo vincolato) se è stato sottoscritto (FPV).

Sotto il profilo del patto di stabilità è importante raggiungere quest'ultimo stadio, perché il FPV, con cui riporto la produttività nell'anno successivo, è entrata buona ai fini patto.

Domande - Varie

L'eliminazione del residuo attivo accertamento IMU agricola 2014, dovuto alla mancata conversione del DL; vale anche ai fini della chiusura rendiconto 2014 con le vecchie regole e quindi incide sul saldo Patto stabilità 2014?

Essendo decaduto il decreto l'accertamento segue la regola generale dell'accertamento dell'Imu.

Domande - Varie

Vorrei gentilmente sapere cosa si intende nel principio contabile APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA (allegato 4/2) quando si dice a conclusione dell'esempio 6 che gli enti possono deliberare contestualmente il bilancio di previsione ed il riaccertamento dei residui. Se il riaccertamento straordinario deve intervenire nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio (allegato 4/2 punto 9.3), in che ordine potrebbe essere approvato nella stessa giornata il bilancio di previsione?

L'ordine può essere Bilancio di previsione (senza FPV in entrata)- Rendiconto - Riaccertamento straordinario (quindi riaccertamento immediatamente dopo il rendiconto)oppure anche rendiconto-bilancio (senza FPV in entrata)-riaccertamento (il riaccertamento non sarebbe immediatamente dopo il rendiconto).

La sequenza precisa non è disciplinata ma si può immaginare che per primo vada approvato il rendiconto a vecchio (con cui do l'addio alle vecchie regole), per secondo il riaccertamento, unitamente al bilancio di previsione (l'approvazione contestuale di riaccertamento e bilancio sostituisce una delle due componenti della delibera di riaccertamento ossia la variazione di bilancio)

Domande - Varie

la diversificazione dell'avanzo può essere rivista in qualsiasi momento dell'esercizio ? come ?

La distinzione dell'avanzo in quote libere, accantonate, vincolate e destinate è definito in sede di consuntivo sulla base delle risultanze gestionali dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce. Pertanto pare difficile immaginare una diversa classificazione nel corso dell'esercizio successivo. Eventuali modifiche per meri errori materiali si suppone che possano eventualmente essere effettuate, se necessario, in corso d'anno con provvedimento di Consiglio Comunale.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

Rimborso dal ministero di Giustizia delle spese per gli uffici giudiziari: chiedo come si deve procedere in sede di riaccertamento dei residui attivi quando non si hanno notizie dal Ministero e non abbiamo ricevuto nessun acconto ancora dall'anno 2013, ma abbiamo sempre accertato una somma corrispondente a circa il 50% delle spese sostenute annualmente. Possiamo mantenerli?

Il punto 3.6 del Principio contabile applicato tratta esplicitamente il caso dei contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari: l'accertamento è effettuato *“sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente o nell'ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (articolo 2, comma 2, del DPR 4 maggio 1998, n. 187). La rata a saldo è accertata sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso.*

(segue)

Domande - Residui esigibili/inesigibili

(continua): *Nell'esercizio in cui è incassato il saldo, si provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l'acconto della rata cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale riconoscimento del credito. “*

Nulla osta quindi alla conservazione del residuo, quantificato secondo la regola indicata nel principio.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

SUL NOSTRO TERRITORIO E' PRESENTE UNA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE. LA NOSTRA REGIONE INVIA, ANCHE CON MOLTO RITARDO, DEI CONTRIBUTI CHE L'ENTE DOPO AVER FATTO LE VERIFICHE PRESSO EQUITALIA, GIRA ALLA STRUTTURA. FINORA ABBIAMO INSERITO IN BILANCIO (AL TITOLO II ENTRATE E TITOLO I SPESE (TRASFERIMENTI) LE SOMME CHE ANNUALMENTE RENDICONTA LA STRUTTURA SOCIALE, NON AVENDO ALTRI DATI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE. COME DOBBIAMO COMPORTARCI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI (PAGANDO LA REGIONE CON MOLTO RITARDO I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SONO MOLTO CONSISTENTI). QUESTE TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTI POTREBBERO ESSERE INSERITE SECONDO LA NUOVA CONTABILITA' TRA LE PARTITE DI GIRO?

La domanda non è molto chiara sul tipo di rapporto che intercorre fra i soggetti. Se sia residui attivi che residui passivi corrispondono a obbligazioni giuridiche esigibili, vanno conservati.

In base al punto 7.1 del Principio contabile applicato, possono essere inserite fra le operazioni conto terzi le transazioni per cui l'ente non concorre alla definizione di nessuno dei seguenti elementi: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

I CONTRIBUTI IN CONTO RATA A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA (FORME DI FINANZIAMENTO PER LE QUALI L'ENTE CONTRAE IL MUTUO E LA REGIONE RICONOSCE UN CONTRIBUTO IN CONTO RATA COSTANTE ANNUALE) OGGI INSERITI IN ENTRATA AL TITOLO II TRASFERIMENTI, DEVONO ESSERE MANTENUTI A RESIDUO NELL'ANNO DI COMPETENZA SE LA REGIONE NON EROGA LE SOMME BENCHE' ESIGIBILI (IL MUTUO E' STATO CONTRATTO DALL'ENTE E PAGA REGOLARMENTE LE RATE A GIUGNO E DICEMBRE):

Poichè il concetto di esigibilità prescinde dal momento in cui si verifica la realizzazione numeraria del credito, il credito va mantenuto e vanno poste in essere tutte le possibili azioni per l'incasso effettivo.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

entrata da incassare per elezioni nelle partite di giro posso tenerle senza reimputarle?

Le entrate e spese per elezioni da ora in avanti dovranno essere contabilizzate nei titoli correnti e non a partite di giro.

E' escluso che le partite di giro , per la loro natura, possano essere reimputate, comunque, in generale, bisogna prescindere dall'erogazione di cassa, il residuo va mantenuto nell'anno di esigibilità, in questo caso nell'anno in cui le elezioni si sono svolte

Per la corretta allocazione del residuo si può procedere ai sensi del punto 9.1 che prevede:

la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio .

Domande - Residui esigibili/inesigibili

Nel caso di ruoli emessi per tassa rifiuti posso tenerli a residuo anche se la scadenza dell'ultima rata era fissata a gennaio 2014? O devo toglierli e reimputare nell'anno in cui incasserò le somme che vado ad iscrivere nel ruolo coattivo?

3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel caso esposto pertanto manterrò il residuo nell'anno 2013, calcolando, secondo i principi, il fondo svalutazione crediti.

Nell'anno in cui emetterò il ruolo coattivo non dovrò procedere ad un nuovo accertamento, in quanto relativo ad entrate già accertate

Domande - Residui esigibili/inesigibili

sulla tari 2014 scadenza unica rata entro rendiconto 2014 (aprile 2015) mentre rate singole scadenza ultima rata dopo rendiconto. Quale è l'esigibilità ?

Sulla base del principio 3.7.1 non possono essere considerate esigibili le rate che scadono dopo il consuntivo.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

Se la convenzione con il Concessionario prevede l'aggio ed i rimborsi spese solo sulle entrate coattive riscosse in sede coattiva, come possono essere quantificati gli impegni per aggio da conservare a residui a fronte di ruoli emessi ed accertati (ad esempio TARI 2014) ?

La spesa per aggio relativa a ruoli ordinari è prevista nell'esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate (punto 5.5.b).

Nel caso in cui l'aggio sia riferito a ruoli coattivi, nell'anno di emissione del ruolo non si procederà ad un nuovo accertamento per l'entrata ma dovranno essere previste le spese, da gestire sulla base dei consueti criteri di obbligazione/esigibilità.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

LE QUOTE CAPITALI PER IL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'EX DL 35 E 66 OGGI A RESIDUO PASSIVO AL TITOLO III IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO CONFLUISCONO NEL FPV IN QUANTO OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA O RESTANO A RESIDUO PASSIVO IN QUANTO L'ENTE PUÒ RESTITUIRLA IN QUALSIASI MOMENTO E DUNQUE GIA' ESIGIBILE?

come già evidenziato nel webinar del 10 marzo, Arconet si è già espresso sul trattamento da riservare all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013:

*nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n.5.6 “Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’ente) sono imputati al bilancio dell’esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. **Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento**, e per gli esercizi non gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell’effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti)“.*

Pertanto occorre impegnare le spese per il rimborso dell’anticipazione, sulla base del piano di ammortamento trentennale, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale.

***Non è possibile di pagare le rate di ammortamento dell’anticipazione sullo stanziamento “Fondo destinato a restituzione anticipazione” e di finanziare tale spesa con la quota del risultato di amministrazione che si è formato nell’anno di accertamento dell’entrata. Infatti non è corretto prevedere che la copertura delle spese per l’ammortamento dell’anticipazione sia costituita dalla stessa anticipazione**, se non si verifica se il pagamento delle rate di ammortamento è effettuato a valere di residui attivi risalenti all’esercizio 2012 e precedenti.*

*Al riguardo, nel premettere che l’entrata concernente l’anticipazione di liquidità in esame, quale partita meramente finanziaria, non concorre agli equilibri di parte capitale, si rappresenta che i rimborsi dell’anticipazione, imputati a stanziamenti della spesa diversi rispetto a quello cui è imputato il fondo, distintamente per la quota capitale e la quota interessi, **devono essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio.***

Domande - Residui esigibili/inesigibili

Sul fondo stanziato nel bilancio di previsione tra i rimborsi di prestiti, denominato “fondo Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, comma 13, del DL 35/2013”, per un importo pari a quello dell’anticipazione accertata in entrata, non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, la relativa economia di bilancio confluisce nel risultato di amministrazione, se positivo, costituendo il fondo vincolato destinato a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell’anticipazione, esclusi gli interessi. La spesa concernente il predetto, quale partita meramente finanziaria, non concorre agli equilibri di parte corrente. Annualmente, in sede di rendiconto, le risorse del “fondo Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, comma 13, del DL 35/2013”, al netto delle riduzioni operate a seguito di cancellazione di residui, sono liberate, per un importo non superiore alla quota capitale rimborsata nell’esercizio se pari o inferiore alla differenza tra le riscossioni in conto residui risalenti all’esercizio 2012 e precedenti e i pagamenti in conto residui risalenti all’esercizio 2012 e precedenti, effettuate nell’anno. Non è possibile liberare risorse se la quota residua del predetto risulta inferiore all’importo all’anticipazione ancora non rimborsata. Se la quota del fondo liberata nell’esercizio è inferiore alla differenza tra le riscossioni e i pagamenti in conto residui, in occasione del rendiconto dell’esercizio successivo, è possibile considerare tale eccedenza ai fini della determinazione della differenza tra le riscossioni in conto residui ed i pagamenti in conto residui. In caso di cancellazione di residui attivi risalenti all’esercizio 2012 o a esercizi precedenti, in quanto i relativi crediti sono riconosciuti assolutamente inesigibili, o di stralcio di tali crediti dal conto del bilancio, è ridotta di pari importo la quota accantonata del risultato di amministrazione.

Sempre in base a quanto si legge nella risposta Arconet, il residuo va cancellato, per confluire nel risultato di amministrazione.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

ulteriore dubbio a proposito di addizionale c.le all'Irpef sia per l'operazione del Riaccertamento straordinario dei residui che per la modalità ai sensi del D. lgs 118/2011 e s.m.i. di accertare tale posta di bilancio.

Noi abbiamo sempre accertato per competenza e quindi ora alla data del Riaccertamento ci troviamo tutta la quota del saldo 2014 a residuo attivo. Possiamo mantenerla, vero sulla base dello storico? E per il futuro come dobbiamo accertare?

3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale.

Se gli accertamenti venivano fatti sulla base di una di queste due alternative i residui attivi vanno mantenuti.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

Il nostro Comune è bibliotecario. La spesa per tale servizio è coperta dalle entrate che ci versano i comuni aderenti e da contr. regionale. Tra i residui passivi risultano iscritte delle somme non utilizzate. Si chiede se in sede di revisione straordinaria dei residui occorre eliminare tali quote e accantonarle come avanzo vincolato o se si può procedere a riscrivere le somme tramite il F.P.V.

Se esistono residui passivi in corso di liquidazione perché il servizio è stato reso (obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile) gli stessi possono essere mantenuti.

Se invece i residui sono giuridicamente perfezionati ma non ancor esigibili si può procedere alla reimputazione mediante FPV.

Se, infine, i residui non sono obbligazioni giuridicamente perfezionate vanno cancellati e confluiscono nell'avanzo vincolato.

Domande – Residui esigibili/non esigibili

come vanno trattati nel riaccertamento straordinario poste di entrata e/o spesa per le quali è in corso un contenzioso non definito?

La regola generale è quella del mantenimento delle sole obbligazioni giuridicamente perfezionate, nell'anno della loro esigibilità.

Va da se che per il principio della prudenza a fronte di un'entrata che può essere mantenuta dovrò, se del caso, calcolare il fondo svalutazione crediti. Mentre per la spesa che non potrà essere mantenuta dovrò accantonare una somma opportuna a fondo passività potenziali (avanzo accantonato)

Domande - Residui esigibili/inesigibili

se si tratta di accertamento di entrate con liste di carico o ruoli non vale il principio di accertamento entro l'anno e quindi il residuo va comunque riportato?

Qualunque accertamento di entrate effettuato anche con liste di carico o ruoli ordinari segue le normali regole previste dai principi per le obbligazioni giuridicamente perfezionate e l'esigibilità.

Per esempio l'accertamento con emissione di bollettini/liste di carico della refezione scolastica sarà esigibile nell'anno in cui il servizio è reso. In tal caso una lista di carico per servizio fornito nell'anno 2014 sarà mantenuto a residuo attivo 2014.

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico (3.7.1) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Domande - Residui esigibili/inesigibili

Che fine fanno gli accertamenti sulle borse lavoro?

Tutte le entrate devono essere valutate sulla base dell'essere o no obbligazione giuridicamente perfezionata. In caso affermativo vanno reimputate sulla base dell'esigibilità.

Se si tratta di trasferimenti a rendicontazione seguono la regola generale del punto 3.6.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

i residui passivi relativi all'addizionale provinciale Tarsu 2014 e precedenti vanno conservati o reimputati?

i residui passivi relativi alle quote delle sanzioni per autovelox da erogare all'ente proprietario della strada devono essere reimputati?

I residui di cui si tratta devono essere conservati nell'anno in cui è imputata l'entrata a cui il residuo stesso è accessorio, è in quell'anno che l'entrata è esigibile e di conseguenza, per gli enti terzi, è esigibile la spesa.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

Accertamento assunto 2012 per canone concessorio non ricognitorio, in sede di rendiconto 2012 vincolata quota avanzo di amministrazione in quanto i debitori hanno impugnato il regolamento comunale. Cosa si deve fare?

il residuo pare esigibile e il corretto accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione è stato fatto. In oggi tale vincolo deve prendere la forma dell'accantonamento per fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

Domande - Residui esigibili/inesigibili

riaccertamento della quota annua x fine mandato sindaco: eliminare poi conservare sempre per i 4 anni successivi in aa destinato?

Il principio al punto 5.2 i) prevede:

anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.